


## POST BREXIT CRITICITA' DOGANALI L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO L'OPERATIVITA' DOGANALE

1



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso

## Pianificazione doganale



La stessa Commissione Europea nelle linee guida emanate a luglio scrive:

*Le imprese dell'UE devono acquisire familiarità con le formalità e le procedure per intrattenere relazioni commerciali con il Regno Unito in qualità di paese terzo dal 1° gennaio 2021.*


*È opportuno che tengano conto dell'aumento degli obblighi amministrativi e dei termini potenzialmente più lunghi derivanti da queste formalità e procedure.*

*Questo potrebbe comportare cambiamenti significativi nell'organizzazione delle catene di approvvigionamento esistenti. Spetta alle imprese valutare le azioni necessarie in vista di tali cambiamenti, alla luce della loro specifica situazione.*

2



## ERA NECESSARIO PER LE AZIENDE PIANIFICARE BREXIT ?



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso

CAD  
COSMA  
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE

- LE AZIENDE DEVONO AVERE UN ADEGUATO LIVELLO DI PREPARAZIONE E DI CONOSCENZA DELLE NORMATIVE DOGANALI

COMPLIANCE DOGANALE



- GLI OPERATORI BRITANNICI NON HANNO DATO L'ADEGUATA RILEVANZA AL FENOMENO BREXIT

Gov. UK



- LE INFORMAZIONI DIFFUSE DAI MEDIA NON SEMPRE SONO TECNICHE E PRECISE

MEDIA



- L'ACCORDO DI FREE TRADE AGREEMENT AZZERA I DAZI PER I PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI ORIGINARI UE/UK

L'ACCORDO



- INEVITABILI CRITICITA' DOGANALI DOVUTE ALL'AUMENTO DELLE OPERAZIONI

CUSTOMS



- RITARDI NELLE FORMALITA' SANITARIE, FITOSANITARIE

CERTIFICAZIONI SANITARIE



- LA QUESTIONE «NORD IRLANDA» E' DI DIFFICILE COMPrensIONE PER GLI OPERATORI

IRLANDA DEL NORD



4

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso

CAD  
COSMA  
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE

**GOV.UK**

Coronavirus (COVID-19) | Guidance and support

Home > Business tax

Business tax

**Import, export and customs for businesses: detailed information**

From: HM Revenue & Customs, Department for International Trade, Department for Environment, Food & Rural Affairs, HM Treasury, Trade Remedies Investigation Directorate

Quick links

- Import goods from outside the EU: step by step
- Export goods to countries outside the EU: step by step
- Prepare to import goods from the EU to Great Britain from 1 January 2021
- Prepare to export goods from Great Britain to the EU from 1 January 2021

Get started

- Starting to import
- Exporting and doing business abroad
- Get an EORI number
- Get someone to deal with customs for you
- Due diligence when making customs declarations

Informazioni su:

- ☐ Ottenere un numero EORI GB
- ☐ Tariffa dogale UK GLOBAL TARIFF
- ☐ Modalità export e import: dichiarazione standard/semplicità
- ☐ DDA Duty Deferement Account
- ☐ Trovare un professionista che si occupi degli adempimenti doganali
- ☐ Come differire i dazi e l'iva all'import.
- ☐ Etc...

**www.gov.uk**



<https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export>



5

**GOV.UK**

Coronavirus (COVID-19) | Guidance and support

Brexit transition | Take action now for new rules in 2021

Home > Business and self-employed > Importing

**Trade Tariff: look up commodity codes, duty and VAT rates**

Commodity codes classify goods for import and export so you can:

- fill in declarations and other paperwork
- check if there's duty or VAT to pay
- find out about duty reliefs

[Start now >](#)

**Trade Tariff: look up commodity codes, duty and VAT rates**

Search the tariff

Enter the name of the goods or commodity code

This tariff is for 13 December 2020 [Change date](#)

**All sections**

Section title	Section	Chapters
<a href="#">Live animals; animal products</a>	I	1 to 5
<a href="#">Vegetable products</a>	II	6 to 14
<a href="#">Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes</a>	III	15
<a href="#">Prepared foodstuffs, beverages, spirits and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes</a>	IV	16 to 24
<a href="#">Mineral products</a>	V	25 to 27
<a href="#">Products of the chemical or allied industries</a>	VI	28 to 38
<a href="#">Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof</a>	VII	39 to 40
<a href="#">Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut)</a>	VIII	41 to 43
<a href="#">Wood and articles of wood; wood charcoal; cork and articles of cork; manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basket-ware and wickerwork</a>	IX	44 to 46
<a href="#">Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard, paper and paperboard and articles thereof</a>	X	47 to 49
<a href="#">Textiles and textile articles</a>	XI	50 to 63
<a href="#">Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof; prepared leathers and articles made therewith; artificial flowers; articles of human hair</a>	XII	64 to 67
<a href="#">Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; ceramic products; glass and glassware</a>	XIII	68 to 70
<a href="#">Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal and articles thereof; imitation jewellery; coins</a>	XIV	71
<a href="#">Base metals and articles of base metal</a>	XV	72 to 83
<a href="#">Machinery and mechanical appliances, electrical equipment; parts thereof, sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles</a>	XVI	84 to 85
<a href="#">Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment</a>	XVII	86 to 89
<a href="#">Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus, clocks and watches; musical instruments; parts and accessories thereof</a>	XVIII	90 to 92
<a href="#">Arms and ammunition; parts and accessories thereof</a>	XIX	93
<a href="#">Miscellaneous manufactured articles</a>	XX	94 to 96
<a href="#">Works of art, collectors' pieces and antiques</a>	XXI	97 to 98

<https://www.trade-tariff.service.gov.uk/>

There are important notes for classifying your goods shown further down this page

Get guidance on this product area: [Textiles and textile articles](#) or [Discuss this chapter in the forums](#)

[Open all headings](#) [Close all headings](#)

Level	Description	VAT	Third country duty	Supplementary unit	Commodity code
•	Of wood or fine animal hair				61 10 20
•	Of cotton				61 10 20 10 00
	Lightweight fine-knit roll, polo or turtleneck jumpers and pullovers	20% or 0%	12.00 %	pie	61 10 20 10 00
•	Other				61 10 20 91
•	Of man-made fibres				61 10 30
•	Of other textile materials				61 10 90

[Open all headings](#) [Close all headings](#)



6

## Fasi import in GB

### fase 1 - Gennaio 2021

«**MERCI STANDARD**» Gli operatori potranno tener traccia dell'importazione e compilare la dichiarazione doganale entro 6 mesi:

- con DDA\*pagamento differito dazi
- VAT REGISTERED TRADER contabilizzazione IVA nella dichiarazione IVA

#### «**MERCI CONTROLLATE**»

- pagamento dazi entro 30 gg
- Se VAT REGISTERED TRADER contabilizzazione IVA nella dichiarazione IVA

### Fase 2 -Aprile 2021

- Ampliamento della lista dei «Beni Controllati» es. prodotti di origine animale per i quali sarà richiesta la pre-notifica e la documentazione sanitaria

### Fase 3- Luglio 2021

Non sarà più possibile presentare dichiarazione differita;

2 modelli di sdoganamento:

- THE TEMPORARY STORAGE MODEL: consente stoccaggio di merce alla frontiera fino a 90 gg prima di essere assoggetta a regime
- THE PRE-LODGEEMENT MODEL dichiarazione anticipata con sistema GVMS

DDA Duty Deferement Account

VAT REGISTERED TRADER obbligo per volumi d'affari superiore a 85.000£

Per importare alcune tipologie di beni in GB  
Queste informazioni devono essere acquisite dall'importatore e dall'esportatore

#### Settore agroalimentare:

- Verificare i requisiti per i prodotti alimentari, prodotti agricoli
- Verificare i documenti, le licenze e i certificati richiesti e accertarsi su come richiederli

#### Prodotti animali e di origine animale:

- Rispettare i nuovi requisiti sanitari e fitosanitari già a partire dal 01.01.21 inclusa la produzione di nuovi certificati sanitari

#### Prodotti di piante, frutta e verdura:

- Verificare la conformità ai nuovi requisiti fitosanitari
- Verificare se sono necessarie analisi di laboratorio o se sono richieste ispezioni

Ci saranno nuove regole per il commercio e l'etichettatura di alimenti biologici





## - NORMATIVA IVA - LA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE - SCAMBI MERCE

Dal **01.01.2021**, a prescindere dal raggiungimento o meno della stipula dell'Accordo, i movimenti delle merci che entrano nel territorio Iva dell'UE o sono inviate o trasportate dal territorio Iva dell'Unione verso il Regno Unito dovranno essere trattati, rispettivamente, come **importazione** o **esportazione di merci** a norma della **Direttiva 2006/112/CE** del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (**Direttiva Iva**).

Ciò comporta:

- In caso di acquisto da UK il committente nazionale dovrà **assolvere l'Iva all'importazione** (salvo presentazione della dichiarazione d'intento nei confronti della Dogana) e registrare la bolletta doganale di importazione.
- In caso di vendita con consegna in UK il cedente nazionale che invia dei beni al proprio cessionario britannico, **effettua un'esportazione non imponibile, ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 633/1972**:



### ATTENZIONE:

*Per Irlanda del Nord, per gli scambi di beni, rimangono applicabili le normative fiscali e doganali dell'Unione Europea.*

In dettaglio

- Fattura e consegna a cliente Irlanda del Nord, emissione di fattura NON imp.art. 41 DI 331/93 cessione comunitaria-compilazione modello intrastat.
- Fattura e consegna da fornitore Irlanda del Nord, registrazione fattura ai sensi dell'art.46/47 DI 331/93 come acquisto comunitario- Compilazione modello intrastat
- **Partita iva dei clienti /fornitori IRLANDA del NORD, già verificabile sul VIES con codice ISO XI**

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



## LA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE PER UN'ESPORTAZIONE



INGHILTERRA, GALLES, SCOZIA

Emissione della bolla doganale di esportazione **DAU**

- Fattura NON imponibile art. 8 lett.a/b DPR633/72
- Possesso di un codice EORI IT
- CMR
- dichiarazione di libera esportazione;
- emissione di certificazioni sanitarie e fitosanitarie.
- Autorizzazioni Dual use
- Certificazioni di origine

### Redazione di una corretta fattura all'esportazione.

In fattura dovrebbero essere indicati:

- Codice EORI IT
- Codice EORI GB ( cliente)
- Eventuale destinazione diversa dal cliente
- Codice INCOTERMS
- Tariffa doganale dei prodotti
- Informazioni quantitative (peso/colli)
- Eventuale suddivisione HSCODE ,valore,kg
- Indicazioni di origine

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



COMUNITA EUROPEA		DICHIARAZIONE	
12 Spedire/Esportatore	N.	5 Articoli	6 Totale dei colli
18 Destinataro	N.	Data	Uffici
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI		15 C.P. app.	16
19 Identità del mezzo di trasporto alla partenza		Codice a barre e MRN	
21 Codi e designazione della merce	Marchi e numeri — N. colli	Quantità e natura	32 Art. N.
Dogana di uscita		30 Codice della merce	Tariffa doganale
44 Mercati speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni		Massa lorda (kg)	IN QUESTA CASELLA VENGONO INSERITI IL NUMERO DELLA FATTURA E GLI ALTRI DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI
E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE		46 Valore statistico	
Risultato:		X CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA	
Suggeriti apposti: Numero:		Data di arrivo:	
marche:		Controllo dei sigilli:	
Termine limite (data):		Osservazioni:	

Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number).

MRN: 07ITQHR1T0276659E4

Ufficio di esportazione: IT071100

Ufficio di uscita effettivo: IT055100 - LIVORNO CENTRALE

Uscita conclusa in data: 23/08/2007

CAD  
Cassa di Assistenza Doganale



## LA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE PER UN'IMPORTAZIONE

Acquisto UE - IMPORT



- Acquisto con bolla doganale d'importazione
- NO INTRASTAT – NO reverse charge
- Determinazione dei 3 elementi per l'accertamento doganale:
  - ☐ tariffa,
  - ☐ origine,
  - ☐ **valore**
- **Determinazione del valore ai sensi del CDU**
- Pagamento di dazio (?) e IVA in bolla doganale.
- Eventuale presentazione di lettera d'intento o possibile introduzione in deposito IVA
- Certificazioni di origine
- Certificazioni sanitarie e fitosanitarie

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso

CAD  
Cassa di Assistenza Doganale

12



## LA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE PER UN'ESPORTAZIONE

E' fondamentale conoscere la **TARIFFA DOGANALE** dei prodotti esportati?

In ambito UE la tariffa doganale ha una rilevanza statistica, dall'01/01/2021 assume un valore maggiore poiché sarà uno dei 3 elementi dell'accertamento doganale



- ❑ Unico linguaggio merceologico universale, utilizzato anche per: regole di origine, monitoraggio e controllo dei beni, statistica
- ❑ Oltre il 98% delle merci oggetto del commercio internazionale è classificato secondo le regole del SA
- ❑ La convenzione internazionale attualmente vigente ha introdotto un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato "sistema armonizzato" (SA, in inglese: **HS - Harmonized System**)

N.B. UE e UK sono entrambi membri del WTO pertanto i principi fondamentali sono comuni

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



13



## L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-GB



Brexit: 26.12.2020  
COM(2020) 857 final/2  
ANNEX 1

COM(2020) 857 final of 25.12.2020 downgraded on 26.12.2020.

ANNEX

to the

Recommendation for a Council Decision

approving the conclusion, by the European Commission, of the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the European Atomic Energy Community for Cooperation on the Safe and Peaceful Use of Nuclear Energy and the conclusion, by the European Commission, on behalf of the European Atomic Energy Community, of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part

EN

EN


L'accordo concluso tra il Regno Unito e l'UE, il 24 dicembre 2020 ha determinato una svolta importante per gli scambi commerciali tra i due Paesi, scongiurando l'applicazione delle regole base del WTO, che avrebbero determinato dazi doganali e quote di importazione. Per la prima volta un trattato di libero scambio assicura l'azzeramento dei dazi e delle quote di importazione, senza prevedere limitazioni a favore soltanto di alcune categorie di prodotti.

Capo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;  o  confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).


28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



14



## LE REGOLE DI ORIGINE



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso




15


È di tutta evidenza che l'Accordo commerciale non comporta, di per sé, l'automatica eliminazione del dazio doganale eventualmente dovuto: **le imprese devono infatti saper dimostrare, per poter accedere ai relativi benefici daziali**, che le regole di origine previste da tale Accordo sono soddisfatte.

I prodotti che non possono essere dichiarati preferenziali non godono delle agevolazioni.

È fondamentale un self - assessment per tracciare il carattere originario dei prodotti.



## LA TRACCIABILITA' DELL'ORIGINE - IMPIEGO DI MATERIE PRIME E SEMILAVORATI GB




16

Qualora la regola del prodotto finito da esportare preveda l'utilizzo di materie prime o semilavorati di origine UK sarà necessario riconsiderare l'analisi del prodotto finito poiché i componenti UK, dal 01.01.2021 dovranno essere considerati come EXTRAUE ma allo stesso tempo conteggiati ai fini del cumulo totale e bilaterale

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso





## ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'**attestazione di origine resa dall'esportatore** è prevista dall'accordo (ANNEX ORIG-4) per tutte le transazioni inferiori a euro 6000,00 e in via transitoria fino alla ratifica dell'Accordo \*\*\* anche per le operazioni superiori a 6000,00 euro.

Ai sensi dell'art. 18 e 19 – Capitolo 2 dell'Accordo, si potrà alternativamente far ricorso a:


- dichiarazione da parte dell'esportatore** nella quale viene attestato il carattere originario UE delle merci esportate;
- conoscenza da parte dell'importatore** che le merci sono originarie dell'UE.

Come specificato dalla circolare 49 del 30.12.2020 di AMD l'attestazione di origine deve:

- ▣ essere compilata dall'esportatore del bene che è responsabile della sua correttezza e delle informazioni fornite;
- ▣ essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentire l'identificazione;

La dichiarazione è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata e può applicarsi a sia ad un'unica spedizione di uno o più prodotti importati che a spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che quindi non deve superare i 12 mesi.

\*\*\* circolare 49 ADM del 30.12.2020 «Nelle more del completamento delle procedure di ratifica del Trade and Cooperation Agreement»



## ATTESTAZIONE DI ORIGINE

### Testo attestazione di origine da ANNEX ORIG- 4

- (Period: from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ (1))
- The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (3) preferential origin.
- .....(4)
- (Place and date)
- .....
- (Name of the exporter)

### Testo attestazione da circolare 49 ADM del 30/12/2020

#### ALLEGATO

#### DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE UE

(Periodo: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (1))

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (Codice EORI/Codice Res:

.....(2) dichiara sotto propria responsabilità che, salvo ove espressamente e chiaramente indicato il contrario, esse sono di origine preferenziale dell'Unione Europea.

.....(3)

(Luogo e data)

.....

(Firma dell'Esportatore)

.....

#### NOTE


(1) Se la dichiarazione è resa per spedizioni multiple di medesima origine ai sensi dell'art. 19.4 dell'Accordo, essa potrà essere valida per un periodo non eccedente 12 mesi. In caso di dichiarazione per utilizzo per una unica esportazione, il campo è lasciato in bianco.

(2) Nelle more del rilascio del codice res, l'Operatore Economico potrà fare ricorso al Codice EORI.

(3) Data e luogo possono essere omessi se già presenti nel documento ove la dichiarazione è apposta.


28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso





## ATTESTAZIONE DI ORIGINE

- REX sta per Registered Exporters, è un sistema che serve alla certificazione dell'origine preferenziale;
- Con il sistema REX si dematerializza la prova di origine: non si emettono più certificati FORM "A" o EUR.1, ma si responsabilizza fortemente l'esportatore - abilitato in quanto essendo nel REX è considerato affidabile nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell'origine preferenziale - tramite una dichiarazione di origine (autocertificazione) su fattura o altro documento commerciale.
- Determinazione dell'origine delle merci: Il sistema REX semplifica le procedure di certificazione dell'origine, ma non influisce sulle norme per la determinazione dell'origine; quindi vanno rispettati gli obblighi di gestione e conservazione della documentazione idonea a provare la natura preferenziale delle merci.
- E' possibile consultare la propria registrazione e/o quella di fornitori e clienti sul portale [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/eos/rex\\_validation.jsp?](https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?)




Con la pubblicazione della circolare 4/D/2020, l'Agenzia ha attrezzato un sistema di richiesta di registrazione al Rex di tipo informatico a partire dal 25 gennaio 2021.

Gli operatori dovranno pertanto attivarsi velocemente per avere l'iscrizione al REX se vorranno continuare a far beneficiare del dazio azzerato i propri clienti GB.


E' necessario però rilevare che l'iscrizione è automatica da parte di ADM che si riserva però la facoltà di controllare a posteriori il rispetto dei requisiti di origine.

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



## IMPATTO DAZI

Nel caso in cui il prodotto esportato le aziende italiane potranno verificare il dazio a cui sarà assoggettata la merce in esportazione da UE in GB e pertanto verificare il prezzo di vendita al cliente.



Nel caso in cui il prodotto importato da GB non sia preferenziale le aziende potranno verificare l'applicazione del dazio su sito della nostra Agenzia delle Dogane, nella sezione



# Brexit

## situazione doganale alle frontiere – stato attuale

21



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



### Chi deve assolvere l'adempimento della bolletta doganale?

I **termini di resa (Incoterms)** rappresentano una **codifica**, universalmente nota e riconosciuta, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi che ha lo scopo di stabilire il significato preciso di undici termini commerciali di consegna usati nelle vendite internazionali.

Gli **incoterms** **indicano chiaramente quali sono gli obblighi ed i rischi a carico del venditore e del compratore e forniscono quindi regole internazionali uniformi per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.**



	VENDITORE	COMPRATORE
EXW		● ●
FCA,FAS, FOB	●	●
CIF, CFR ,CIP ,CPT	●	●
DAP,DPU	●	●
DDP	● ●	

● = BOLLA EXPORT

● = BOLLA IMPORT

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso

22



## PROCEDURA PRESSO LUOGO APPROVATO

Lo sdoganamento presso luogo approvato è una delle semplificazioni previste dalla normativa doganale che presenta molti vantaggi per le imprese, tra i quali, nelle caso delle esportazioni, la gestione diretta del 'visto uscire'.

Questo istituto doganale, previsto dalla normativa doganale e autorizzato dall'Agenzia delle Dogane, consente di *sdoganare la merce in export e in import* direttamente presso la propria sede o presso i propri magazzini di logistica. Utilizzando la «*dogana in house*» la merce verrà consegnata al vettore già sdoganata all'esportazione.

Questa facilitazione, che è risultata estremamente utile anche in emergenza COVID in quanto è completamente virtuale e non prevede un passaggio fisico della merce in dogana, nel primo periodo di BREXIT con il congestionamento dei traffici logistici potrebbe risultare estremamente interessante per le aziende, diventando un possibile vantaggio competitivo per la gestione di un corretto *timing di posizionamento della merce*.



RESA  
INCOTERMS  
FCA



DOGANA IN  
HOUSE

EMISSIONE  
BOLLA  
DOGANALE

La circolare 49 del 30.12.2020

- ❑ CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO DI ESPORTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE MERCI ALL'UFFICIO DI USCITA
- ❑ AUTORIZZAZIONI ALLA PROCEDURA DEL LUOGO APPROVATO ALL'EXPORT. Con la circolare è stata stabilita una procedura semplificata per il rilascio del luogo

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



## PROCEDURE DOGANALI AL CONFINO EUROPEO

Il 90% delle merci scambiate tra la Unione Europea e il Regno Unito attraverseranno il territorio Francese, soprattutto via gomma e continueranno a farlo anche con Brexit, ma **ogni spedizione dovrà essere scortata da un documento doganale di esportazione**, preventivamente emesso in partenza presso le Dogane competenti per residenza dell'esportatore o nel luogo di carico della merce.

La bolla doganale che viene generata con un flusso telematico riporta un codice chiamato MRN (*movement reference number*) che deve essere letto e verificato dall'ultima dogana di passaggio della merce e che fisicamente rappresenta l'uscita della stessa dal confine comunitario. Questa verifica potrà causare tempi di attesa per i mezzi di trasporto.



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso

### promemoria

Linee guida dogana Francese:

[https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Other\\_language/s/Preparing-for-Brexit-customs-guidelines-12.11.20.pdf](https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Other_language/s/Preparing-for-Brexit-customs-guidelines-12.11.20.pdf)

Busta elettronica:

<https://www.douane.gouv.fr/enveloppe/>

ICS - Video Dogana francese

<https://www.youtube.com/watch?v=MrR7ON8MWdM>







## STATO ATTUALE DELLE CRITICITA' INCONTRATE

### Settimana dal 28/12/20 al 3/01/2021 - Procedure doganali in corso

- Nessuna particolare difficoltà con l'applicazione dell'Articolo 47 per l'accordo di recesso.

### Settimana dal 4/01/2021 al 10/01/2021:

- Riscontrati malfunzionamenti delle applicazioni informatiche della dogana francese (specialmente per i transiti). E' stato necessario l'utilizzo della procedura d'emergenza.
- Transito merci inferiore di circa 1/3 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (effetto COVID e NUOVE PROCEDURE)
- Difficoltà legate alla disinformazione rispetto alle Nuove Procedure di Transito

### Settimana dal 11/01/21 al 17 /01/2021:

- Grosse difficoltà sui sistemi informatici UK:
  - Camion senza documentazione doganale alla frontiera francese.
  - Transito che non corrisponde alla spedizione, Voci doganali non coerenti con i carichi
  - MRN non validi.
  - Difficoltà ad Ashford/UK – per trasformazione documenti da sistema da LRN a sistema MRN
- Aumento di pressione sui porti in Olanda/Belgio

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



## SITUAZIONE IN UK

- Carenza di capacità comunicative da parte di tutti gli stakeholders – Incremento delle criticità con l'aumento dei volumi di sdoganamento
- Mancate convalide sui transiti alla Dogana di Ashford, con difficoltà per gli operatori con documenti non regolarizzati
- Rallentamenti sulle connessioni ai sistemi informativi delle Dogane UK
- Mancanza di informazioni per gli autisti che incontrano difficoltà negli sdoganamenti
- Difficoltà di monitoraggio a causa dei rallentamenti sui sistemi informativi delle Dogane UK

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



## Covid-19 e brexit

- Riluttanza degli autisti a guidare verso UK (specialmente autisti che affrontano diversi test PCR).
- Tolleranza ai test diminuita.
- Alcuni membri TLFO riforniscono gli autisti con 5 giorni di cibo a bordo dei mezzi verso il Regno Unito come garanzia
- Maggiori difficoltà per gli autisti di mezzi leggeri da altri Stati Membri (quelli che non prevedono la possibilità di dormire a bordo)

→ Situazione rischiosa da anticipare

26



## CLIENTI/PARTNER IMPREPARATI

■ Difficoltà a comprendere le conseguenze pratiche dell'accordo di libero scambio, soprattutto nell'applicazione delle regole doganali e delle Regole d'origine preferenziale.



■ Necessità di adattare le pratiche commerciali- Revisione degli Incoterms®:

- Malintesi riguardanti la questione importatore /esportatore (codice EORI GB)
- Malintesi riguardo la ripartizione di costi e rischi tra compratore e venditore
- Necessità di tener conto dell'importanza del trasferimento del rischio durante il trasporto di merci e sue conseguenze
- Nessuna revisione dei contratti commerciali prima e dopo 01/01/ 21

CAD  
COSPAR  
CENTRO STUDI E RICERCA

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



## Criticità rispetto alle procedure doganali

**Indicazione errata Della dogana francese**– (sia in entrata che in uscita da UK)-> linea arancione); la criticità è maggiore se si tratta di operazioni di transito comune

**Inesatta applicazione delle regole d'origine** (operatori REX/non-REX)



Richieste di documenti non obbligatori da parte degli operatori dei Servizi di Frontiera

**Mancato Controllo delle merci soggette a Certificazione Sanitaria** per errata indicazione delle voci doganali sui documenti di transito o di uscita

Circolazione dei prodotti soggetti ad accise, mancanza di documenti doganali e documenti accisa (ARC) errati

Richiesta la rappresentanza indiretta ai soggetti UE in UK per procedure con le attività import

CAD  
COSPAR  
CENTRO STUDI E RICERCA

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



# AEO AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

L'AEO (**Authorized Economic Operator**) è alla base del nuovo Codice Doganale e rappresenta uno status che può essere ottenuto da tutti gli operatori economici che, nello svolgimento delle loro attività, disciplinate dalla regolamentazione doganale, fanno parte della catena del commercio internazionale.

Con il termine "Operatore Economico Autorizzato" si intende quindi un operatore economico stabilito nel territorio dell'Unione europea (e dotato di codice EORI) che abbia conseguito, a seguito di un audit da parte delle dogane, una autorizzazione valevole in tutto il territorio doganale comunitario.

L'acquisizione del certificato AEO permette all'operatore di ottenere una serie di benefici in termini di semplificazioni in materia doganale e/o di sicurezza. Tali benefici variano a seconda della tipologia di certificato AEO richiesto e dal grado di affidabilità dimostrato dall'operatore a seguito di specifico audit condotto da funzionari dell'Agenzia delle Dogane.

In linea generale, i vantaggi possono essere così riassunti:

- ❖ riduzione dei controlli doganali (sia fisici che documentali)
- ❖ Riconoscimento come partner commerciale affidabile, anche da parte di partner ed autorità internazionali
- ❖ la riduzione o esonero dalla garanzia dovuta per le obbligazioni doganali (es. deposito doganale/Iva)
- ❖ in caso di controlli doganali, il trattamento prioritario e la possibilità di eleggere un luogo specifico per l'esecuzione delle verifiche sulle merci

Le competenti Autorità Britanniche ed Europee consigliano di richiedere lo status di operatore economico AEO



## LINK UTILI



- [Business tax: Import, export and customs for businesses - detailed information - GOV.UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk/government/collections/business-tax-import-export-and-customs-for-businesses)
- [Finding commodity codes for imports into or exports out of the UK or EU - GOV.UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk/government/collections/finding-commodity-codes-for-imports-into-or-exports-out-of-the-uk-or-eu)
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1594383487124&uri=COM%3A2020%3A324%3AFIN>
- Linee guida Commissione Europea
- [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit\\_files/info\\_site/na0220590itn\\_002.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590itn_002.pdf)
- [Brexit in pillole per gli esportatori italiani \(ice.it\)](https://www.ice.it/it/tema/brexit)
- [Get an EORI number - GOV.UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk/government/collections/get-an-eori-number)
- [Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Info Brexit \(adm.gov.it\)](https://www.adm.gov.it/it/tema/brexit)



## Grazie per l'attenzione



CAD Toscana S.R.L.  
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE

Stefano Rigato [rigato@cadtoscana.it](mailto:rigato@cadtoscana.it)

Chiara Righetti [chiara.righetti@cadrighetti.it](mailto:chiara.righetti@cadrighetti.it)



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso